

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TRIENNIO 2025-2027

Adottato con delibera presidenziale CRIAS n.1 del 06/06/2025

INDICE

Premessa	pag. 2
1. Introduzione	pag. 3
2. Quadro normativo di riferimento	pag. 5
3. Il processo di elaborazione del P.T.P.C.T.: i soggetti chiamati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, ruoli e responsabilità	pag. 7
3.1 Definizioni	pag. 7
3.2 I soggetti	pag. 9
3.3 Gestione del rischio	pag. 12
3.4 La metodologia dell'analisi del rischio	pag. 12
3.5 Analisi del contesto esterno	pag. 13
3.6 Analisi del contesto interno	pag. 14
3.7 Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	pag. 14
3.8 Trattamento del rischio: progettazione delle misure e Assesment delle misure di carattere specifico	pag. 17
3.9 Monitoraggio e riesame.....	pag. 17
4. Le misure generalizzate alla prevenzione della corruzione.....	pag. 18
4.1 Il codice etico	pag. 18
4.2 Le misure di disciplina del conflitto di interesse.....	pag. 18
4.3 Gestione del conflitto d'interesse	pag. 18
4.4 Conflitto d'interesse nelle procedure di gara	pag. 19
4.5 Formazione delle commissioni, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	pag. 20
4.6 Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi e <i>pantouflage</i>	pag. 21
4.7 Inconferibilità ex d.lgs. 39/2013	pag. 21
4.8 Incompatibilità ex d.lgs. 39/2013	pag. 22
4.9 Autorizzazione ad incarichi ed attività extraistituzionali	pag. 22
4.10 Incompatibilità successiva (<i>pantouflage</i>). Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	pag. 23
4.11 Rotazione del personale	pag. 25
4.12 Tutela del whistleblower	pag. 26
5. Quadro normativo Piano Formazione Anticorruzione	pag. 27
6. Informatizzazione dei processi	pag. 28
7. Programma per la trasparenza e l'integrità	pag. 29
7.1 Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei soggetti responsabili ..	pag. 29
7.2 Tipologia di dati da pubblicare	pag. 29
7.3 Monitoraggio	pag. 29
7.4 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (.....	pag. 31
7.5 Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	pag. 31
8. Adeguamento del piano e clausola di rinvio	pag. 31

PREMESSA

La CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica pubblica e vigilato dalla Regione Siciliana.

Creata nel 1954, con la legge regionale n. 50 del 27 dicembre 1954, ha il precipuo obiettivo di fornire credito e altri servizi finanziari alle imprese artigiane siciliane, contribuendo alla loro crescita e al rafforzamento dell'economia regionale.

L'Ente, invero, fornisce credito a medio termine alle imprese artigiane per vari scopi, come l'acquisto, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento o la costruzione di laboratori artigianali, nonché l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Nel corso degli anni, la CRIAS ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'artigianato siciliano, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita delle comunità locali.

Pertanto, in oltre cinquant'anni di attività, la CRIAS ha contribuito a costruire prosperità, a far crescere le comunità locali e quindi una Regione intera.

In quest'ottica, negli ultimi anni, l'Ente ha portato avanti una politica volta a garantire una capillare presenza dell'Istituto in tutta la Sicilia. Da anni la CRIAS, avente sede a Catania, è presente con uffici operativi anche nelle provincie di Agrigento, Messina e Palermo.

Oggi la CRIAS è presente anche on line, con nuovi servizi di utilità per il credito all'artigianato.

Nel 2018 il governo Regionale in un'ottica di riadattamento degli obiettivi strategici della CRIAS, nonché della sua struttura organizzativa e degli strumenti operativi, ha promulgato la l.r.10/2018 che incorpora la CRIAS e l'IRCAC in un nuovo ente pubblico economico in controllo pubblico denominato IRCA (*Istituto Regionale per il Credito Agevolato*) il cui Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, insediati il 20 dicembre 2021, hanno avviato le procedure per la definizione della fusione di IRCAC e CRIAS¹ nel nuovo ente IRCA.

Le competenze dei singoli enti, che al momento guardano singolarmente al comparto degli artigiani e delle cooperative, si fonderanno in un unico istituto razionalizzando di fatto il sistema di aiuti ed agevolazioni. Le laboriose procedure per la realizzazione del nuovo Ente, sebbene in fase avanzata, sono tutt'ora in corso e prevedono la redazione di regolamenti attuativi che definiranno il fabbisogno del personale, degli strumenti operativi e della struttura organizzativa del nuovo Ente.

¹ Art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 rubricato: "Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias", come integrato dall'art. 14, comma 27, della legge regionale 25 maggio 2022, n.13.

Il presente PTPCT, pertanto, pur rilevando nei confronti della sola CRIAS si propone di fornire un'utile base di appoggio, in un'ottica di continuità per l'elaborazione dei futuri PTPCT del nuovo ente IRCA

1. INTRODUZIONE

La Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina sistematica ed organica di prevenzione dei fenomeni corruttivi. In particolare, ha stabilito che tutte le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di un Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione (PTPC), basato sulle indicazioni e gli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)².

Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio.

L'obiettivo del presente PTPCT è quello di prevenire il fenomeno della corruzione nell'attività amministrativa della CRIAS attraverso l'individuazione, nelle aree maggiormente a rischio, dei processi e degli interventi volti a contrastare e a ridurre significativamente il rischio del verificarsi di comportamenti corruttivi.

Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione, nonché della trasparenza. Con l'espressione “corruzione” ci si riferisce a tutte quelle condotte che costituiscono fenomeni di abuso del proprio ruolo, in cambio di denaro o della promessa di altri vantaggi e che si concretizzano nella produzione di atti contrari ai doveri dell'ufficio, che finiscono per favorire chi altrimenti non avrebbe goduto della posizione di favore.

Appurato, quindi, il grave danno che la corruzione arreca alla società civile, le forme di contrasto si sono evolute, sia nel campo della semplice repressione che in quello, più diffuso, della prevenzione, attuando sempre più un'attenta vigilanza verso quelle condotte che, anche quando non si concretizzano in ipotesi di reato, incidono in ogni caso sul buon andamento dell'amministrazione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento è quello individuato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

² Atto di indirizzo triennale che definisce le linee di intervento per prevenire e reprimere la corruzione nella pubblica amministrazione. Tale documento individua i rischi di corruzione, rimedi, obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle misure. È adottato dall'ANAC sentiti il Comitato interministeriale e la Conferenza Unificata. Le amministrazioni possono discostarsi dal PNA, purché forniscano adeguata e congrua motivazione.

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (Legge Anticorruzione), e riguarda quelle situazioni in cui, nell'ambito dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Preme rilevare che, le situazioni rilevanti ai sensi della legge anticorruzione ed oggetto di analisi nella redazione del presente PTPCT, hanno riguardato non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche gli atti e le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Quanto suddetto, si pone in coerenza con il concetto di corruzione espresso nella norma UNI ISO 37001:2016 *“Anti-bribery management system - Requirements with guidance for use”* (in particolare, nella sua versione nazionale in lingua italiana) che descrive la corruzione come quella serie di comportamenti tesi a *“[...] offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona”*[...].

Dunque, alla luce di quanto fin qui affermato, il presente PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale CRIAS ha formulato la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Ancora, l'Ente ritiene che costituisca un ulteriore strumento strategico, il potenziamento della trasparenza anche attraverso una nuova piattaforma per la sezione “Amministrazione Trasparente”, implementata nel corso della prima metà del primo trimestre del 2025.

La scelta di implementare tale sezione e mantenere nei confronti della stessa uno specifico e approfondito monitoraggio dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione è stata fortemente sostenuta dall'attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al fine di contribuire alla diffusione di una cultura di “trasparenza”, che non sia mero adempimento formale ad obblighi di legge.

Un ulteriore leva sulla quale si fonda la strategia di prevenzione della corruzione è l'implementazione della formazione, assicurata a tutti i Responsabili ed ai loro collaboratori ed in generale ai dipendenti tutti della CRIAS, con varietà di proposte ed iniziative.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e meglio nota come “*Legge Anticorruzione*”, il Legislatore italiano ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento giuridico una specifica normativa intesa a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

Pertanto con l’adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche “PTPCT”) la CRIAS istituita con Legge Regionale n.50 del 27.12.1954, intende ottemperare a quanto disposto dalla L.190/2012 in tema di anticorruzione, a quanto indicato dai PNA elaborati dall’ANAC (da ultimo, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato con Delibera n.7 del 17.01.2023, aggiornato nel 2024), oltre che alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** («*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti di diritto privato riconducibili alle medesime e agli enti pubblici economici, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** («*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»), entrato in vigore il 4 maggio 2013 e volto a disciplinare le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** («*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*»), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione;
- Il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** («*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6*

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), c.d. Decreto "Trasparenza", con il quale il legislatore è intervenuto sull'originario quadro normativo, apportando importanti modifiche sia al quadro regolatorio dell'anticorruzione (L. 190/2012) che della trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto la piena integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla L. 190/2012 adottino un unico strumento di programmazione, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Decreto "Trasparenza" è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'ente sottoposto alla disciplina in questione.

In tale rinnovato quadro normativo, il principio di trasparenza è ora declinato in termini di "accessibilità totale" – da parte di chiunque – ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti equiparati, siano questi oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali o meno. Sotto questo profilo, la novità più significativa del Decreto "Trasparenza" è rappresentata dall'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", secondo il modello FOIA (*Freedom of Information Acts*), che si aggiunge all'accesso civico indirizzato verso i dati immediatamente oggetto di pubblicazione già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013;

- D.lgs. 24/2023 (c.d. Decreto whistleblowing) attuativo della Direttiva UE 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto *de quo* ha raccolto in un unico testo normativo la specifica disciplina che prima era ripartita tra l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, per il settore pubblico, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 per il settore privato, entrambi aggiornati ed integrati dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179. Ne deriva una disciplina organica ed uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del *whistleblower*; in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazione di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 abroga, con effetto a decorrere dal 15 Luglio 2023, l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e l'art. 3 della Legge 179/2017, e modifica integralmente il comma 2-bis dell'art 6 del D.Lgs. 231/2001.

3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T.: I SOGGETTI CHIAMATI ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ

3.1. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intendono per:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPD	Responsabile Protezione Dati

La CRIAS, in quanto ente pubblico economico dotato di personalità giuridica pubblica, rientra tra i soggetti tenuti ad adottare, ad integrazione delle misure già adottate ai sensi del D.lgs.231/2001, le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, tra le quali, posizione di rilievo assume l'adozione obbligatoria del PTPCT. L'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012, infatti, nel definire l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PNA, richiama i soggetti indicati all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi anche gli enti pubblici economici³.

Il presente PTPCT è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, - n.q. di organo di indirizzo politico-amministrativo, i cui componenti sono direttamente nominati dalla Regione

³ Ai sensi dell' **art. 2-bis D.Lgs. n. 33/2013**, si possono individuare le seguenti tipologie di soggetti che sono tenuti ad adottare il **PTCP**:

- le **pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (art. 2-bis, comma 1 **Lgs. n. 33/2013**) che adottano il **Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza**;
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del Lgs. 231/2001 (**Responsabilità amministrativa da reato delle Società e degli Enti**) : **enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico** come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), **D.Lgs. n. 175/2016** (escluse le società quotate), **associazioni, fondazioni e enti di diritto privato** comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con **bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Siciliana- ed è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2025 –2027, è stato stilato in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e, in particolare, secondo le indicazioni fornite dall' Autorità con l'aggiornamento del 2023 e del 2024.

Destinatario del Piano è tutto il personale dipendente/collaboratore ed in servizio presso la CRIAS, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Le prescrizioni contenute nel presente documento si applicano, inoltre, ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni, servizi o lavori in favore dell'Ente.

Il processo di adozione del presente Piano è stato coordinato dal RPCT che ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e delle considerazioni espresse dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Il presente piano si articola in tre parti: la prima dedicata alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio; la seconda alla programmazione delle attività attuative delle misure di carattere generale e la terza a quelle della misura della trasparenza.

3.2 I SOGGETTI

L'organo di indirizzo politico amministrativo

L'organo di indirizzo politico-amministrativo è il Consiglio di amministrazione

Numero membri Consiglio in carica	n. 5
Nome Cognome	Funzione
Avv. Vitalba Vaccaro	Presidente
Dott. Giuseppe Terranova	Vicepresidente
Dott. Roberto Rizzo	Consigliere
Dott. Piero Giglione	Consigliere
Dott. Giacomo Mancini	Consigliere

Il R.P.C.T.

Cognome Nome	Delibera di nomina	Insedimento
Dott. Tortorici Pietro	Delibera n.55 del 04.02.2025	21 marzo 2025

La delibera di nomina è pubblicata nella Sezione "Amministrazione trasparente".

I compiti del RPCT sono individuati in maniera specifica da ANAC negli allegati al PNA 2019-2021 (allegato 2) e al PNA 2022-2024 (allegato 3), cui si rimanda per approfondimenti.

I Dipendenti, i collaboratori esterni e i fornitori

I dipendenti e tutti i collaboratori esterni e fornitori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti, collaboratori e Consiglieri mantengono ciascuno il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Nei contratti con i dipendenti, i fornitori e i collaboratori esterni verrà inserita apposita clausola secondo cui il sottoscrivente dichiara di essere a conoscenza del PTPCT adottato dall'ENTE e si impegna a rispettarlo, prevedendo le conseguenze in ipotesi di violazione.

Il RPCT effettuerà periodici controlli a campione semestrali e il monitoraggio sull' inserimento nei contratti delle relative clausole e sul loro esatto adempimento.

Tali soggetti devono altresì assicurare la propria collaborazione al RPCT segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell' adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT.

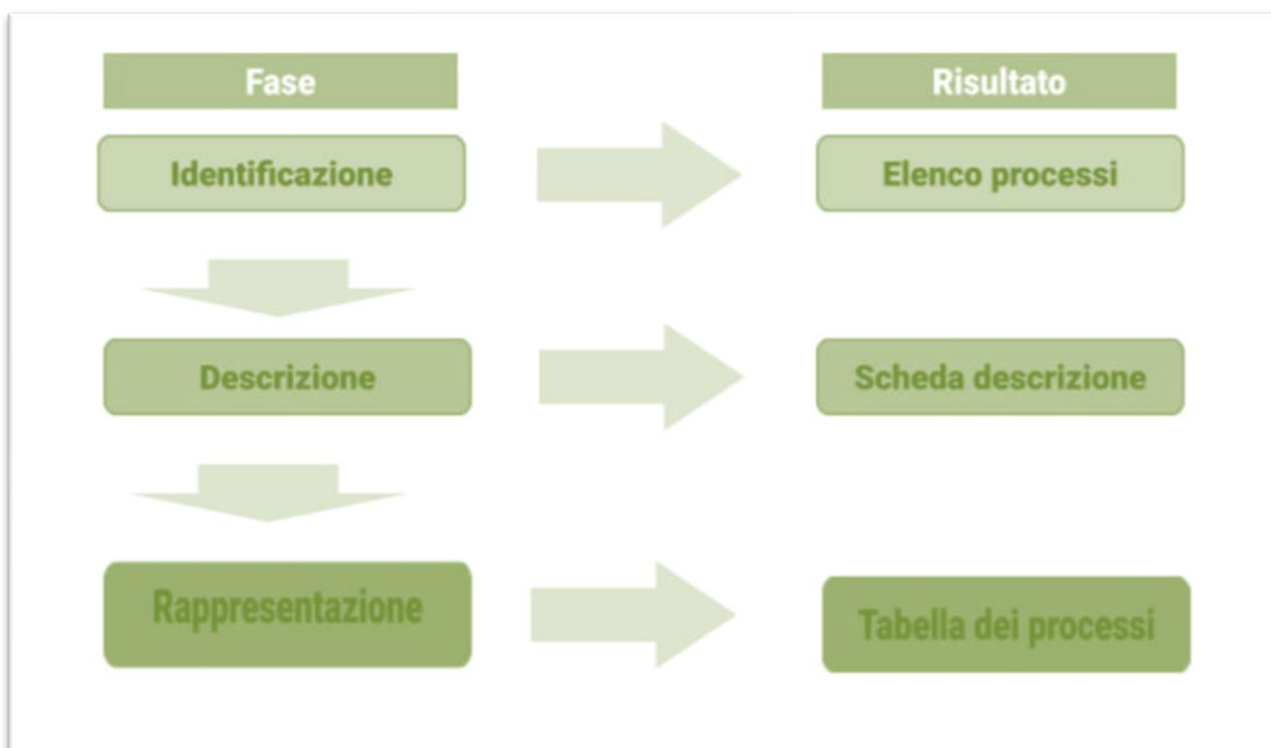
Ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti delle misure previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

3.3 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

3.4. La metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato ed attuato da CRIAS secondo le indicazioni contenute nel PNA 2022. Il processo di gestione del rischio si sviluppa seguendo una logica sequenziale e periodica al fine di favorire il continuo miglioramento del sistema. Le fasi centrali del sistema sono rappresentate nel diagramma seguente e sono: l'**analisi del contesto**, la **valutazione del rischio** e il **trattamento del rischio**.

A tali tre principali fasi si affiancano due ulteriori fasi trasversali: la **fase di consultazione e comunicazione** e la **fase di monitoraggio e riesame del sistema**. Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nel seguente schema:



3.5 Analisi del contesto esterno

Nella fase di analisi del contesto si è proceduto ad acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia in relazione alla propria organizzazione (contesto interno). L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale CRIAS si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi ed in quale maniera possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo. L'analisi del contesto esterno è stata svolta attraverso le seguenti attività: 1) acquisizione dei dati rilevanti; 2) interpretazione dei dati rilevati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. Secondo le indicazioni

del PNA la scelta dei dati da utilizzare per realizzare l'analisi del contesto esterno deve essere ispirata a due criteri fondamentali: a) la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore; b) il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, dal momento che l'amministrazione dovrebbe reperire e analizzare esclusivamente i dati e le informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento.

Le **fonti esterne** utilizzate per procedere all'analisi del contesto esterno di CRIAS sono state le seguenti:

a) Banca dati ISTAT consultabile al sito <http://dati.istat.it/> per l'analisi delitti denunciati per la regione;

b) Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'Ente e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata consultabile al sito:

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004_RS/INTERO_COM.pdf, da cui si desume un incremento di denunce di atti intimidatori nella regione rispetto alle annualità precedenti e la presenza nel territorio regionale di organizzazioni di tipo mafioso;

c) Rapporto ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, consultabile al sito :

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac/docs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf>;

d) Relazione sullo Stato di diritto 2022 Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia della Commissione Europea del 13/07/2022 consultabile al link:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/30_1_194038_coun_chap_italy_it.pdf

in cui sono espresse le raccomandazioni di proseguire azioni efficaci a livello di polizia e di procura contro la corruzione ad alto livello, anche aumentando la digitalizzazione.

e) Relazione al Parlamento del 23/06/2022 dell’ANAC relativa all’anno 2021 consultabile al sito [https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-di-anac-al-parlamento-in-diretta](https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-di-anac-al-parlamento-in-diretta-dalla-camera-oggi-23-giugno)

[dalla-camera-oggi-23-giugno](https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-di-anac-al-parlamento-in-diretta-dalla-camera-oggi-23-giugno) in cui il presidente Busia ha dichiarato che “Per combattere la corruzione, ma soprattutto per una Buona Amministrazione, servono trasparenza e semplificazione”;

3.6 Analisi del contesto interno

L’analisi del contesto interno analizza gli aspetti legati all’organizzazione interna di CRIAS ed è volta a far emergere le responsabilità ed il livello di complessità dell’Ente.

Non si sono mai verificati fatti corruttivi (intesi quali eventi di *maladministration*) interni.

Nel 2024 non sono stati avviati procedimenti disciplinari.

3.7 Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

Il metodo utilizzato ai fini dell’identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo, come previsto dal PNA, è quanto riportato al paragrafo 3.4 La metodologia dell’analisi del rischio.

Sono stati mappati i processi dell’Ente in relazione a tutta l’attività svolta nel corso di unica attività volta ai fini della redazione del presente documento.

Nella redazione della **mappatura dei processi** si è partiti da un’analisi preliminare della documentazione esistente al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell’attività svolta, in seguito sono state svolte interviste interne da parte del RPCT.

Il risultato della prima fase della mappatura dei processi è stato quindi l'identificazione dell'elenco dei processi dall'Ente.

L'elenco è stato poi rielaborato e i singoli processi omogenei sono stati raggruppati sotto le varie **“aree di rischio”** individuate.

Le aree di rischio individuate sono quelle generali e quelle specifiche di CRIAS, che dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività svolta, ovvero finanziamenti e linee di credito alle imprese artigiane siciliane.

La CRIAS ritiene che anche in ragione della semplificazione della gestione dell'Ente, sia utile il pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei processi, attività che verrà realizzata nel corso del prossimo triennio in maniera completa utilizzando gli elementi indicati dal PNA.

Le aree di rischio ritenute prioritarie da descrivere in maniera più dettagliata e approfondita sono le seguenti:

Aree di rischio generali:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Contratti Pubblici;
- Acquisizione e gestione del personale;
- Controlli, verifiche e ispezioni.

Aree di rischio specifiche:

- Formazione professionale continua;
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;
- Contabilità e concessioni finanziamenti e linee di credito.

La **valutazione del rischio** è la successiva fase del processo di gestione del rischio il cui fine è di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: **l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.**

✓ *Identificazione*

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario: definire l'oggetto di analisi, utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative, individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

In primo luogo, nella definizione dell'oggetto di analisi le fonti informative utilizzate da CRIAS sono state:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno e della mappatura dei processi;

In secondo luogo, la fase di identificazione degli eventi rischiosi porterà l'Ente alla creazione nel corso del triennio di un “**Registro degli eventi rischiosi**”, nel quale saranno riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi descritti.

Tale registro sarà compreso nella mappatura dei processi.

✓ *Analisi*

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio corruttivo.

L'analisi del livello di esposizione di rischio è stata effettuata rispettando i principi guida richiamati nel PNA attraverso il criterio generale di “prudenza” secondo cui è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

✓ *Ponderazione*

La fase di ponderazione del rischio, infine, ha lo scopo di stabilire:

- a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi di CRIAS e il contesto in cui opera.

3.8 Trattamento del rischio: progettazione delle misure e Assesment delle misure di carattere specifico

Il trattamento del rischio è la fase che individua i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi.

Metodologia adottata

CRIAS ha progettato l'attuazione di misure specifiche e puntuali e previsto scadenze di attuazione ragionevoli in base alle risorse economiche e di personale disponibili. Anche in relazione alle successive fasi di controllo e di monitoraggio delle misure le scelte di pianificazione dell'Ente risultano ragionevoli in base alle risorse economiche e di personale disponibili. In particolare, nella progettazione delle misure di carattere specifico al fine di adottare soluzioni concrete e atte ad evitare misure astratte, poco chiare o irrealizzabili, si sono applicati i seguenti principi:

- a) Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici;
- b) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- c) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- d) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione.

3.9 Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio.

Attraverso il monitoraggio e il riesame si può verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate e valutare il complessivo funzionamento del processo al fine di intervenire prontamente per apportare le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio adottate, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Tali attività sono in fase di programmazione, così come la previsione delle tempistiche di attuazione.

Nel corso del 2025 il RPCT procederà ad effettuare i controlli prefissati nel presente Piano, circa l'attuazione delle varie misure di regolamentazione, controllo, semplificazione e formazione previste e in collaborazione con l'organo di indirizzo politico-amministrativo definirà i campioni da controllare.

4. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1. Il codice Etico

La CRIAS è dotata di un Codice etico.

Stato di attuazione: attuato e in attuazione

Il codice etico Crias è consultabile sul sito istituzionale Crias all'area "amministrazione trasparente" sezione <altri contenuti> sottosezione <prevenzione, corruzione e trasparenza>

4.2. Le misure di disciplina del conflitto di interesse

La disciplina relativa alle modalità di segnalazione del possibile conflitto di interesse dei dipendenti è prevista all'interno del **Codice Etico di CRIAS**

L'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da diverse disposizioni normative, prima tra tutte dall'art. 6 bis della legge. 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013, ai sensi del quale tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

4.3 Gestione del conflitto di interesse

Il flusso procedurale per i dipendenti volto arginare il conflitto di interesse è il seguente:

- il dipendente deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in due casi:
- al momento dell'assunzione della carica ed ogni anno entro il mese di gennaio;

- ogniqualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.

La Comunicazione è effettuata al RPCT.

Il flusso procedurale per collaboratori è il seguente:

- il consulente rilascia dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi prima del conferimento dell'incarico di consulenza in cui si impegna a comunicare tempestivamente ed entro 10 giorni eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell'incarico che dovranno essere comunicate al RPCT che si esprimerà entro 10 giorni, con eventuale audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche effettuate.

Il RPCT effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori ogni semestre per gli incarichi affidati, anche attraverso la consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica.

4.4 Conflitto di interesse nelle procedure di gara

L'ANAC con le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, ha disciplinato la materia del **conflitto di interessi nelle procedure di gara**.

Il conflitto di interesse nelle procedure di gara è individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Oltre alle situazioni richiamate dall'articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell'articolo 7 del d.P.R. n. 62/2013, ivi compresa l'ipotesi residuale di esistenza di gravi ragioni di convenienza.

L'articolo 42 si applica ai soggetti che sono coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente.

I soggetti sopra richiamati che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento ed è protocollata e tenuta agli atti.

Il RPCT effettuerà i controlli e il monitoraggio in relazione al rispetto delle disposizioni sopra citate in materia di conflitto di interessi con cadenza semestrale per le procedure di acquisti a campione.

L'ANAC con delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 ha fornito poi indicazioni di gestione delle situazioni di conflitto di interesse a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici che vengono qui richiamate.

Per quanto riguarda le commissioni di concorsi pubblici la CRIAS prevede in caso di avvio di procedura di selezione l'obbligo di dichiarazione da parte del commissario di eventuali ipotesi di conflitto di interessi successivamente alla formazione dell'elenco dei partecipanti.

4.5 Formazione delle commissioni, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Nei limiti delle competenze e delle funzioni dei membri delle commissioni, ove possibile è garantito il **principio di rotazione**, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

CRIAS garantisce il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione al RPCT che provvede alle eventuali sostituzioni dei membri.

Il RPCT vigila sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il RPCT effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai membri delle commissioni ogni semestre e a campione ogni semestre per gli incarichi affidati.

4.6 Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi e pantouflage

Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, prevedendo fattispecie di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.

Si precisa che nell'attuale pianta organica di CRIAS non sono presenti ruoli dirigenziali.

4.7 Inconferibilità ex d.lgs. 39/2013

Le inconferibilità sono le ipotesi tipizzate dal d.lgs. 39/2013 agli artt. 3,4, 5, 6,7 e dal d.lgs. 165/2001 all'art. 35 bis di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Nel caso di violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va effettuata nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito, applicando la dove rilevi l'art.18 del D. Lgs n.39/2013.

Circa le modalità di verifica da parte del RPCT, si rimanda a quanto espressamente previsto al sub 3) della delibera n. 833/2016 dell'ANAC e alla delibera n. 1201/2019 dell'ANAC.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dagli interessati a campione.

4.8 Incompatibilità ex d.lgs. 39/2013

Le incompatibilità sono le ipotesi tipizzate dal d.lgs. 39/2013 agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati alla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Così come previsto dalla delibera n. 833 dell'ANAC, il RPCT è il soggetto tenuto a far rispettare le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013, ed è assegnatario del compito di contestare le situazioni di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

In caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art.19 del d.lgs. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro autonomo o subordinato, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione dell'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Circa le modalità di verifica da parte del RPCT, si rimanda a quanto espressamente previsto al sub 3) della delibera 833/2016 dell'ANAC.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dagli interessati a campione.

4.9 Autorizzazione ad incarichi ed attività extraistituzionali

Nei contratti con i dipendenti verranno inserite apposite clausole volte ad accertare l'esistenza dell'autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale.

Il RPCT effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati a campione.

4.10 Incompatibilità successiva (*pantouflage*)

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage* – revolving doors)

La parola di origine francese “*pantouflage*” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato.

Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Si tratta di una fattispecie qualificabile in termini di “incompatibilità successiva” alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico ed è una integrazione dei casi di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal d.lgs. n. 39 del 2013 (art. 21).

La ratio del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, “potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro”.

Il divieto è volto anche a “ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione l’opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio”.

Il PNA 2022, volendo risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti in precedenza su questo istituto, ha suggerito alcune misure di prevenzione e alcuni strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage*. Saranno inoltre emanate specifiche linee guida di ANAC per completare in quadro di riferimento.

Il divieto si applica ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del comune e ai soggetti cui sono conferiti gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di *pantouflage* gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L’esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

Rientrano nei “poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”, sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Con riferimento ai soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione sono esclusi gli enti in house della pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente pubblico. Si esclude la violazione del divieto di *pantouflage* anche nel caso in cui il soggetto giuridico destinatario dell’attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico.

4.11 Rotazione del personale.

Stato di attuazione al 30 maggio 2025: non ancora attuata.

La CRIAS a causa della grave carenza di personale in organico, allo stato non è in grado di attuare la misura della rotazione del personale. In alternativa, così come previsto dalla legge, opera attraverso la c.d. “Segregazione delle Funzioni”.

La rotazione del personale delle pubbliche amministrazioni e delle Società partecipate dalle P.A. operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione ed insieme un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale dei lavoratori.

L’alternanza tra dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure ha lo scopo di ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e utenti/clienti/fornitori, con conseguente pericolo dell’affermarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI ALLA ROTAZIONE

La rotazione non viene applicata ai profili professionali per i quali è previsto, ai fini dell’assunzione, il possesso di titoli di studio specialistici di cui è titolare una sola unità lavorativa. La rotazione degli incarichi non trova, altresì, applicazione per i profili dirigenziali infungibili. Sono generalmente ritenuti infungibili, i dirigenti che svolgono attività per le quali è previsto il possesso di lauree specialistiche e che sono stati reclutati con apposito concorso orientato allo specifico settore. Tale limitazione non si applica ai dirigenti che svolgono funzioni prevalentemente manageriali. L’infungibilità non sussiste in relazione a categorie professionali omogenee.

Ulteriori specifici limiti di infungibilità per la rotazione del personale dovranno essere specificamente motivati dall’Organo di Amministrazione della Società.

MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ROTAZIONE

Qualora, per i motivi sopra indicati, non si possa procedere alla rotazione si possono adottare, compatibilmente con la realtà della struttura interessata, le misure alternative di seguito indicate:

- per gli incarichi che integrano processi decisionali composti da più fasi o livelli potranno essere adottate misure finalizzate alla segregazione delle funzioni coinvolte ed orientate a ridimensionare l'ambito decisionale del dirigente;

- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate potranno essere inoltre promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali provvedendo ad affiancare all'istruttore un'altra unità lavorativa in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI PENALI E/O DISCIPLINARI E ROTAZIONE

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, la CRIAS opera come segue:

- per il personale dirigenziale, di regola, procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico;

- per il personale dipendente di regola procede all'assegnazione ad altro servizio; la competenza in materia spetta al Direttore Generale sentito il parere del responsabile delle risorse umane e del responsabili degli Affari Legali.

4.12 Tutela del whistleblower

Stato di attuazione al 30/05/2025: attuata ed in attuazione

Il regolamento sul whistleblower è pubblicato sul sito web istituzionale di CRIAS all'indirizzo: www.crias.it/index1.pdf.

Scopo: Si è proceduto a sviluppare una piattaforma che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio che riceve tali segnalazioni di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Soggetto responsabile: RPCT e O.d.V.;

5. Quadro normativo Piano Formazione Anticorruzione

L'introduzione nell'ordinamento italiano della Legge 190 del 13 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28/11/2012, è uno dei provvedimenti legislativi volti ad arginare il fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici economici, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nelle società partecipate e in quelle da esse controllate.

Essa opera in una materia particolarmente complessa, atteso che il fenomeno corruttivo non può essere circoscritto solo ad alcune aree della funzione amministrativa, considerato che alcune funzioni sono più esposte al fenomeno di altre e che i livelli di rischio della corruzione variano in base alle diverse attività delle amministrazioni interessate, in funzione delle dimensioni dell'Ente, delle funzioni assolate, delle risorse a disposizione, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti ad un più elevato rischio, in funzione delle attività e così via. Di qui la portata ampia e l'incisività della legge, che al fine di rafforzare l'efficacia di contrasto al fenomeno corruttivo, introduce nuovi strumenti atti a tale scopo ed opera profonde modifiche in seno a norme già in essere all'ordinamento giuridico.

In primo luogo, il legislatore interviene con l'introduzione di adeguate misure interne quali l'individuazione di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Art. 1, comma 7), al quale è demandato il compito di definire in collaborazione con i Dirigenti/Referenti Anticorruzione e Trasparenza nominati “meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione” e di predisporre il PTPC, nel quale devono essere indicate le attività annuali nell'ambito delle quali vi è un rischio più elevato di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Centrale nell'impianto della Legge 190/2012 è il principio della trasparenza di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 1 che hanno portato all'approvazione del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 97/2016. Infatti dal rafforzamento della trasparenza dell'azione amministrativa, intesa non solo come iter procedimentale, ma anche come partecipazione e accesso agli atti, deriva una maggiore efficacia della prevenzione del fenomeno corruttivo. Le modifiche operate sul fronte amministrativo permettono un maggiore intervento dei soggetti portatori di interessi sia pubblici, che privati, che di interessi diffusi con l'introduzione, in ossequio al principio di trasparenza, di nuovi strumenti di controllo dell'attività amministrativa.

In sintesi, la “Legge Anticorruzione” agendo su più ambiti, civile, penale e amministrativo, appare un provvedimento complesso, la cui applicazione presenta problemi di tipo pratico ed è per questo motivo che la stessa previsione di legge all’art. 1, comma 8, configura la necessità di individuare dei soggetti che svolgono “attività o funzioni rischiose” al fine di fornire loro gli strumenti in grado di porre in essere le misure previste dal PTPC adottato dall’Ente nel rispetto degli standard stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel corso del triennio 2025-2027 sarà effettuata la formazione specifica Responsabili/Apicali, Quadri aziendali e di tutti quei soggetti in posizione oggettiva più esposta a potenziali rischi di corruzione, sulla base di un redigendo Piano di Formazione Anticorruzione (PFA).

Azioni formative programmate

Si prevede la formazione nel corso del prossimo triennio in materia di anticorruzione, privacy e contratti pubblici per tutto il personale e collaboratori.

Risultati attesi

Il PFA, ponendosi come obiettivo quello di formare i dipendenti che svolgono attività soggette a rischio corruttivo, mira ad ottenere i seguenti risultati:

- La capacità di ciascun soggetto formato di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dalla Legge 190/2012 vedendo accresciute le proprie conoscenze sulle leggi e le norme entrate in vigore che regolamentano i comportamenti del personale, l’etica e la legalità, nonché gli aspetti penali del fenomeno corruttivo;
- I dipendenti formati devono aver maturato la capacità di applicare il PTPCT, sapendo identificare le situazioni di pericolo e, coerentemente con le disposizioni in esso contenute, porvi rimedio al fine di preservare l’integrità e la trasparenza di CRIAS

6 Informatizzazione dei processi

In ottica di prevenzione della corruzione l’informatizzazione dei processi costituisce un obiettivo prioritario di CRIAS anche in termini di semplificazione della gestione interna.

Azioni di informatizzazione programmate

Nel corso del triennio la CRIAS provvederà ad una implementazione e completamento dei processi e, laddove possibile, ad una informatizzazione degli stessi, tramite una rivisitazione delle

piattaforme gestionali, anche al fine di garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali.

7 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

7.1. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei soggetti responsabili

La pubblicazione sarà effettuata secondo le cadenze temporali fissate dal Decreto legislativo 33/2013 nonché dall'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017 (al quale si rinvia) e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione del documento e/o informazione e/o dato pubblicato;
- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile;
- 3) eliminare le informazioni, in raccordo con il RPCT, non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

7.2 Tipologie di dati da pubblicare

La sezione "Amministrazione Trasparente" è articolata conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 che qui si intendono trascritte sia in relazione ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che alle tempistiche di pubblicazione.

Circa l'elenco degli obblighi di pubblicazione si rinvia a quanto previsto dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013. Gli obblighi di pubblicazione sono da attuarsi nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

7.3 Monitoraggio

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio corretta pubblicazione dati;
- b) controllo sul corretto adempimento da parte di CRIAS degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal RPCT;

c) segnalazione all' organo di indirizzo politico-amministrativo (ovvero al CDA), le violazioni riscontrate;

d) controllo e verifica della regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato, secondo le modalità descritte nella regolamentazione interna della CRIAS.

Nella considerazione che nel presente piano la trasparenza rientra fra le misure di prevenzione previste da quest'ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il sistema di monitoraggio interno si sviluppa su più livelli:

- 1) il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione e sulla qualità delle informazioni pubblicate viene svolto dal RPCT;
- 2) il monitoraggio sull'assolvimento dei principali obblighi di pubblicazione è predisposto con cadenza mensile e annualmente dal RPCT.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità, nel promuovere l'assolvimento dei principali obblighi in materia di trasparenza, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo da redigere e pubblicare.

Nel monitoraggio effettuato dal RPCT a far data dal suo insediamento, quest'ultimo ha evidenziato alcune irregolarità che saranno risolte nel corso del triennio.

Azioni programmate

Nel corso della seconda metà del primo trimestre 2025, l'RPCT ha effettuato una ricognizione degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal d.lgs. 33/2013 in capo alla CRIAS e provveduto alle modifiche ed integrazioni della maschera "Amministrazione Trasparente" in relazione alle modifiche praticabili con le infrastrutture tecnologiche esistenti., nonché ha provveduto ad iniziare un'attività di implementazione del suo contenuto documentale. Nel corso del triennio la CRIA provvederà a mettere totalmente a norma la maschera "Amministrazione Trasparente".

7.4 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Come è noto il RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha introdotto, tra l'altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

In particolare all'art. 37 del RGDP viene stabilito che il RPD può essere individuato anche in una professionalità esterna alla società.

CRIAS in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679, ha provveduto alla nomina del RPD nella persona del dipendente dott. Antonio Perna

Per l'esercizio dei diritti l'utente può contattare il RPD/DPO inviando una istanza indirizzata all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali, i cui contatti sono rinvenibili all'interno del sito istituzionale della CRIAS, all'indirizzo www.crias.it/index1.php

7.5 Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

CRIAS ha adottato il “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da CRIAS e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”.

Il documento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall'Ente, dall'accesso civico semplice, da parte di chiunque ne abbia interesse (ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013), a documenti, informazioni e dati soggetti ad un obbligo di pubblicazione, all'accesso civico generalizzato, ossia al diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello stesso decreto trasparenza, di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione nonché al diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Regolamento sugli accessi è consultabile sull'area “Amministrazione Trasparente” sezione <Altri contenuti > sottosezione <Accesso civico>.

8. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.